



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2722 del 10 DIC. 2021

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.2029/2021 della Corte di Appello di Catania resa nel giudizio di rinvio dalla Cassazione presso la Corte di Appello di Catania proposto dall'ASP contro MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (già MEDIOFACTORING SPA), INTESA S. PAOLO S.P.A., SIEME S.R.L., MODICA S.C.A.R.L e FALLIMENTO CASAL - nomina legale Avv. Giambattista Schininà

L'ESTENSORE

Direzione Risorse Umane
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Giovanni Tolomeo

Direzione Risorse Umane
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 19 NOV 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 81/11 del 2021 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 509030201 - Spese legali da decreti ingiuntivi

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Massimo Cicero

Il 10 DIC. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore [Name] e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza [Name], quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che in data 21.06.04, Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

VISTA la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 a mezzo della quale l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05 che in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

VISTO l'atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda avv. Giambattista Schininà;

VISTA la costituzione in giudizio dell'Azienda USL 7 che, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.pa. e della SIEME S.r.l. ;

VISTA la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008 a mezzo della quale il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l'Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda;

PRESTO ATTO che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all'uopo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella stessa persona dell'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

PRESO ATTO che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09 sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione "ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall'ente pubblico, sommariamente delibati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)";

PRESO ATTO, altresì, che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte è stata rigetta dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.07.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania così decideva: "la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l'appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l'appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a."

PRESO ATTO che l'Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, confermando l'incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà, e proponeva altresì contestuale richiesta di revocazione della decisione alla stessa Corte di Appello;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 9801/2018 depositata il 20.4.2018 con la quale la Suprema Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'Azienda sul mancato esame della eccezione di competenza arbitrale, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253/2015, annullandola e rinviando alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

VISTO l'atto di riassunzione notificato in data 12.7.2018 dal Mediocredito Italiano (già Mediofactor s.p.a.) che, anticipando l'Azienda, ha provveduto alla riassunzione del predetto giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania

VISTA la delibera n. 1828 del 17.8.2018 a mezzo della quale l'ASP disponeva di costituirsi e resistere nel predetto giudizio di riassunzione confermando l'incarico all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9801/2018 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello n. 1253/2015 così statuisce : rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 898/2008; condanna l'Azienda al pagamento delle spese ;

VISTA la nota del 5.11.2021 dell'Avv. Schininà che rileva come la sentenza si presti a sua volta ad a ricorso per Cassazione, sussistendo diversi aspetti di censura ;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al ricorso per Cassazione avverso detta sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Catania, confermando l'incarico professionale conferito all'Avv. Giambattista Schininà per continuità di difesa;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.2029/2021 della Corte di Appello di Catania resa nel giudizio di rinvio dalla Cassazione presso la Corte di Appello di Catania proposto dall'ASP contro MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (già MEDIOFACTURING SPA) , INTESA S. PAOLO S.P.A. , SIEME S.R.L. , MODICA S.C.A.R.L e FALLIMENTO CASAL in virtù di quanto meglio descritto in premessa;

Affidare, per l'effetto, per continuità di difesa, la tutela delle ragioni dell'Ente all'Avv. Giambattista Schininà, conferendogli apposita procura da litem e che si adeguerà alle vigenti disposizioni aziendali in materia di incarichi legali sottoscrivendo l'apposito disciplinare allegato alla presente delibera;

Corrispondere al legale, a titolo di fondo spese e previa presentazione di fattura, la somma di € 1.500,00 comprensiva di IVA e C.P.A. a gravare sul conto 509030201 "spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni" dell'esercizio in corso;

Disporre la immediata esecutività della presente deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli